926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)

927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)

928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)

929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)

930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)

931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)

932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)

933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)

934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)

935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)

936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)

937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)

939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)

940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)

941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)

942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)

943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)

944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)

945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)

946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)

947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)

948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)

949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)

950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)

951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)

952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)

953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)

954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)

955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)

956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)

957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)

958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)

959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)

961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)

962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)

963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)

964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)

965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)

966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)

967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)

968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)

969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)

970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)

971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)

972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)

973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)

974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)

975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)

976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)

977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)

978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)

979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)

980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)

981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)

983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)

984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)

985. Idrocarburi, C_{20-55}, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)

986. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)

987. 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio. (CAS n. 1937-37-7)

988. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)

989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)

990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)

991. [5-[[4'-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)

992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)

994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)

995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)

996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)

997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)

998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)

999. Esano (CAS n. 110-54-3)

1000. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)

1001. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroctiletere (CAS n. 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisochinolin-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)

1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)

1005. 4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)

1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)

1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)

1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)

1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)

1010. N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)

1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)

1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)

1014. N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)

1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)

1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)

1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n 138526-69-9)

1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)

1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)

1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)

1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)

1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)

1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)

1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)

1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)

1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)

1028. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)

1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)

1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)

1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)

1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)

1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)

1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)

1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)

1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)

1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)

1038. 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)

1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)

1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)

1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)

1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)

1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)

1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))

1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)

1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)

1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)

1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]decano (CAS n. 2385-85-5)

1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)

1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)

1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)

1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)

1053. (*R*)-α-feniletilammonio(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)

1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)

1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)

1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)

1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)

1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)

1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)

1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)

1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)

1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)

1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1*H*)-ammonio-*N*-etossicarbonil-*N*-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)

1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)

1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)

1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)

1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)

1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)

1072. Fention (CAS n. 55-38-9)

1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)

1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)

1077. *N*-cicloesil-*N*-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)

1079. 4,4'-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)

1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)

1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)

1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)

1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)

1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)

1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)

1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)

1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)

1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)

1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)

1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)

1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)

1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)

1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)

1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)

1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)

1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)

1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)

1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)

1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)

1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)

1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)

1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)

1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)

1107. Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9)

1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)

1109. Alcani, C_{10-13}, cloro (CAS n. 85535-84-8)

1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)

1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)

1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)

1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)

1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)

1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)

1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)

1117. *Trans*-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)

1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)

1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)

1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)

1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)

1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005% p/p di benzo[a]pirene

1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)

1125. Idrocarburi, C_{16-20}, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)

1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)

1127. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superiore al 18% in peso] (EC n. 406-230-1)

1128. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico

1129. Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]

1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

1131. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio

1132. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo».

3) Nella parte 1 dell'allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55 è cancellato.

L 294/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.9.2004

DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [1] in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 *bis*,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [2].

(2) Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.

(3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente.

(4) Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione

[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5).

[2] GU 196, del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Il seguente testo viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:

«*ALLEGATO IX*

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C»

26-5-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. **121**

DECRETO 8 febbraio 2005.

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2003/83/CE della Commissione europea del 24 settembre 2003 in corso di recepimento;

Viste le direttive della Commissione europea 2004/87/CE e 2004/88/CE del 7 settembre 2004 e la direttiva della Commissione europea 2004/94/CE del 15 settembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE adottate dalla Commissione europea;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso con nota n. 50728 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato III, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato *A* del presente decreto.

2. Alla legge è aggiunto l'allegato VIII, costituente l'allegato *B* del presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro

comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

L'allegato III, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) Nella parte II, la data «30 settembre 2004», nella colonna g, per i numeri da 1 a 59 è sostituita da «31 dicembre 2005»;

b) Nella parte II sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 60 e 61;

c) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine da 98 a 99:

Numero Ordine	**Sostanze**	**Restrizioni**			**Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta**
		Campo di applicazione e/o uso	**Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito**	**Altre limitazioni e prescrizioni**	
a	b	c	d	e	f
98	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "profumo" b)0,4% nell"eau de toilette" c)0,03% negli altri prodotti		
99	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4% nel "profumo" b)0,56% nell"eau de toilette" c)0,042% negli altri prodotti		

ALLEGATO *B*

«Allegato VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente legge che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale può non essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nel presente allegato se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C

05A05310

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta individuazione delle categorie degli istituti animessi al contributo sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dei criteri di individuazione stabiliti dal regolamento adottato con decreto interministeriale 13 dicembre 2004, n. 339, il contributo di cui all'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto, per gli anni 2004 e 2005, agli istituti indicati nell'allegato *A* del presente decreto e a quelli di diretta emanazione di università estere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

ALLEGATO *A*

Istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.

1 - Istituto storico austriaco, presso il Forum austriaco, di cultura in Roma.

2 - Academia belgica.

3 - Pontificia accademia romana di archeologia.

4 - Pontificio istituto di archeologia cristiana.

5 - Det danske institut for videnskab og kunst i Rom.

6 - Institutum romanum finlandiae.

7 - Académie de france à Rome.

8 - École française deRome.

9 - Bibliotheca hertziana.

10 - Deutsches archaeologisches institut.

11 - Deutsches historisches institut.

12 - Roemisches institut der goerres-gesellschaft.

13 - British school at Rome.

14 - Det norske institutt i roma for kunsthistorie og klassisk arkeologi.

15 - Nederlands instituut te Rome.

16 - Polska akademia nauk. stacja naukowa w rzymie.

17 - Český historický ústav v Římě.

18 - Escuela espanola de historia y arqueología en Roma.

19 - American academy in Rome.

05A08820

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2004/93/CE, adottata dalla Commissione delle comunità europee in data 21 settembre 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 50726 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato II, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.

2. L'allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi sul mercato da fabbricanti ed importatori al decorrere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale al decorrere di sei mesi dalla medesima data.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 71

ALLEGATO A

L'Allegato II, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) il numero d'ordine 289 è sostituito dal seguente:
«289. Piombo e suoi composti.»

b)) i numeri d'ordine 454-1134 sono aggiunti come indicato qui di seguito:
«454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
455.Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
456. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
457. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
458. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
459. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
460. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
461. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
462. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
463. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
464. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
465. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)
466. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto>0,1 % p/p di butadiene
467. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene
468. Gas (petrolio), C 3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
469. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
470. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
471. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
472. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
473. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con conte-nuto > 0,1 % p/p di butadiene.
474. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
475. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
476. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene. .
477. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
478. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
479. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.

480. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C 1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C 2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Alcani, C 3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Alcani, C 4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C 3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Idrocarburi, C 4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Idrocarburi, C 2-4 , arricchiti in C 3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), C 3-4 , ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
496. Distillati (petrolio), C 3-6 , ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
497. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), C 2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C 4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C 3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C 3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C 1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

508. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C 2-4 (CAS n. 68477- 76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C 1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C 6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C 6-8 , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), C 6-8 , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), C 3-5 , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), corrente di ritorno C 2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), ricchi di C 4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
519. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con conte-nuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C 4 , esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene